



COMUNE DI PORTO CESAREO

Provincia di Lecce

SETTORE V

URBANISTICA ASSETTO DEL TERRITORIO
SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA

Prot. n. 14261
del 09.03.2015

Ai tecnici istruttori del settore V
SEDE

Oggetto: Disciplina degli scarichi di acque reflue.
Regolamento regionale n. 26/2011. Applicazione parere *pro-veritate*.

Con riferimento all'oggetto si allega in copia il parere *pro-veritate* redatto dall'avv.to Pietro Quinto in merito all'applicazione del R.R. n. 26/2011 nell'abitato di Porto Cesareo, attualmente sprovvisto di fognatura pubblica, a cui attenersi nell'istruttoria delle istanze per attività edilizia a qualsiasi titolo.

Resta inteso che il R.R. n. 26/2011 trova invece piena applicazione nelle ipotesi di scarico, previa trattamento depurativo, dei reflui in acque superficiali, sul suolo o nel sottosuolo.

Il Responsabile del settore V

(dr. Tarcisio Basile)

Lecce, 08 agosto 2013

Spett.le

Comune di Porto Cesareo

Responsabile del settore V

Dr. Tarcisio Basile



Trasmesso via fax

Oggetto: *parere pro veritate*

Riscontro la Vs. richiesta di parere in ordine alla possibilità, dopo l'entrata in vigore del R.R. 12.12.2011 n. 26, di autorizzare nuove costruzioni che prevedano la realizzazione di fosse settiche destinate a raccogliere i reflui prodotti, da smaltire mediante mezzi di autospurgo.

Più nello specifico, il quesito postomi attiene all'applicabilità alle nuove costruzioni dell'art. 4, comma 1, del R.R. 26/2011 ai sensi del quale "gli scarichi di acque reflue domestiche o assimilate provenienti da insediamenti, installazioni o edifici .. devono essere sottoposti a trattamenti depurativi mediante sistemi individuali o altri sistemi pubblici e privati, di seguito denominati trattamenti appropriati".

La soluzione del quesito è direttamente connessa alla definizione di "scarico", nel senso che l'obbligo di prevedere idonei trattamenti depurativi dipende dalla sussumibilità del sistema fossa settica/autospurgo previsto per i nuovi insediamenti nella definizione di scarico.

La risposta è fornita dalla legge.

Dispone infatti l'art. 74, comma 1, lett ff), del D.Lgs. 152/06 che è definito "scarico" "qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore in acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione".

La definizione è poi ripetuta anche nel R.R. n. 26/2011, all'art. 2, lett. i).

Ritornando alla fattispecie oggetto di quesito è agevole rilevare come la previsione di una fossa settica per la raccolta dei reflui prodotti dalle nuove costruzioni ed il loro successivo smaltimento mediante autospurgo in impianti di depurazione autorizzati non integri la definizione di scarico voluta dal legislatore statale e regionale.

Nel sistema fossa settica/autospurgo difettano infatti due presupposti alla definizione di "scarico":

in primo luogo, non si verifica nel sistema proposto alcuna immissione dei reflui nelle acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo o in rete fognante, in quanto i reflui vengono conferiti in impianti di depurazione autorizzati; in secondo luogo, manca un sistema stabile di collettamento che colleghi, senza soluzione di continuità, il refluo al corpo ricettore, così come definito dalla norma. Il collettamento è infatti interrotto dall'impiego dei mezzi di autospurgo.

In conclusione, sono del parere che l'obbligo di prevedere un idoneo sistema di depurazione, come definito dal R.R. n. 26/2011, non trovi applicazione per la ipotesi in cui sia previsto un sistema di smaltimento dei reflui domestici che ne preveda il convogliamento in fossa settica ed il successivo conferimento, mediante autospurgo, in apposito impianto di depurazione autorizzato.


Resta inteso che la soluzione sopra prospettata presuppone, quale elemento essenziale ed inderogabile, che la fossa settica sia a perfetta tenuta stagna.

Diversamente, nell'ipotesi in cui il sistema proposto prevedesse, anche solo in minima parte, una qualche forma di dispersione dei reflui (c.d. fosse a dispersione), verrebbero

integrati i requisiti della definizione di "scarico" con conseguente obbligo di prevedere un idoneo sistema di depurazione *in situ*.

In tal senso il parere richiestomi.

Rimango a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento.



Avv. Pietro Quinto